



LE LEGGI ELETTORALI DI LOMBARDIA E LAZIO

Dossier n° 16 - Schede di lettura
8 febbraio 2023

Nei giorni 12 e 13 febbraio 2023 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta regionale nelle Regioni Lombardia e Lazio.

Il sistema di elezione è disciplinato da ciascuna regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Il sistema elettorale delineato da ciascuna regione non si discosta in maniera sostanziale da quello stabilito dalla normativa statale, a seguito della riforma del 1995, che introdusse l'elezione diretta *de facto* del Presidente della Giunta regionale contestuale all'elezione del Consiglio regionale (la previsione dell'elezione diretta, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è stata poi inserita nell'articolo 122 della Costituzione con la riforma del 1999). Infatti sia la legge elettorale della regione Lombardia che quella della regione Lazio prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale (previo superamento di soglie di sbarramento) e alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile, senza previsione di una soglia minima per l'accesso al premio.

La normativa nazionale continua ad applicarsi per tutto quanto la legge regionale non disciplina, oltre che nell'unica regione a statuto ordinario che non ha adottato una propria legge in materia, il Piemonte. La suddetta normativa è costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge n. 108 del 1968; la legge n. 43 del 1995, l'articolo 5 della legge costituzionale 1 del 1999 ed infine la legge 165 del 2004 (modificata da ultimo dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere), che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della regione in materia elettorale.

Regione Lombardia

La legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012, composta di un solo articolo, prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente all'elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza. Le circoscrizioni corrispondono alle province. Sono intervenute modifiche successive che hanno riguardato la parità di genere (L.R. n. 38 del 2017), la disciplina di presentazione delle liste (L.R. n. 2 del 2018) e alcuni casi di sostituzione temporanea e subentro di consiglieri (L.R. n. 3 del 2018). La legge regionale n. 22 del 2022 integra la normativa elettorale con la previsione che le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione, contemporaneamente con altro decreto sono stabiliti i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione. I due decreti devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno 55 giorni prima della data del voto e i sindaci ne danno comunicazione ai cittadini, mediante apposito manifesto, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale sono disciplinate dalla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31.

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 12 e 13 febbraio sono disponibili nel sito della regione Lombardia dedicato [Elezioni regionali 2023](#).

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Lombardia è composto di **80 membri**. Un seggio è attribuito di diritto al Presidente della Regione eletto e uno al candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. Nel Consiglio regionale, inoltre, devono essere rappresentati tutti i territori provinciali (articolo 12 dello statuto, adottato con legge regionale statutaria 1 del 2008, e art. 1, commi 2, 4 e 34-36).

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (art. 1, comma 6) che corrispondono alle attuali province di Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza e alla città metropolitana di Milano. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono stabiliti con Decreto del Presidente della Regione, contemporaneamente al Decreto di indizione dei comizi elettorali (articolo 1, comma 6-ter, introdotto dalla L.R. n. 22 del 2022). I seggi da **ripartire nelle circoscrizioni** sono **79**: tutti i componenti il Consiglio regionale ad eccezione del Presidente della Regione.

Per le **elezioni del 2023**, la ripartizione dei seggi è effettuata con il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. del 16 dicembre 2022, sulla base del censimento 2011, ed è la seguente:

Circoscrizione	Seggi
Bergamo	9
Brescia	10
Como	5
Cremona	3
Lecco	3
Lodi	2
Mantova	3
Milano	25
Monza e della Brianza	7
Pavia	4
Sondrio	1
Varese	7
Totale	79

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Liste provinciali

La presentazione delle liste provinciali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni (art. 1, comma 12). Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione; tali liste formano un gruppo di liste (art. 1, comma 13). Più gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente sono riunite in una coalizione di liste (art. 1, comma 14).

Le liste sono composte da un massimo di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere e da un minimo pari alla metà degli stessi. Se il numero di consiglieri da eleggere è pari a 1 o 2 la lista è composta di 2 candidati (art. 1, comma 11-bis).

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Regione devono dichiarare il collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste (art. 1, comma 8).

Non può essere candidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 1, comma 10).

Rappresentanza di genere

Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere (art. 1, comma 11). È inoltre prevista la doppia preferenza di genere (vedi *infra*).

Scheda elettorale e modalità di votazione

L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e i contrassegni delle liste provinciali collegate (art. 1, commi 18 e 19).

L'elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o per un candidato Presidente e per una lista non collegata (voto disgiunto) o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato (art. 1, comma 20). Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente (art. 1, comma 22).

Ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata (art. 1, comma 21).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto è attribuito un premio di maggioranza della consistenza variabile **in relazione alla percentuale di voti** ottenuta dal candidato eletto Presidente, rispetto al totale dei voti ottenuti da tutti i candidati. Se il candidato eletto Presidente ha ottenuto **meno del 40** per cento dei voti, il premio è della consistenza del 55 per cento dei seggi del Consiglio (pari a 43 seggi); se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una cifra elettorale **pari o superiore al 40** per cento, ottiene il 60 per cento dei seggi (pari a 47 seggi); in ogni caso alle liste collegate con il candidato eletto Presidente non possono essere attribuiti più del 70 per cento dei seggi del Consiglio (pari a 55 seggi).

La percentuale è calcolata su 79 seggi, vale a dire senza contare il seggio attribuito al Presidente eletto (art. 1, commi 24 e 25).

Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi se non collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi (art. 1, comma 30, lett. d)).

La ripartizione e l'assegnazione dei seggi avvengono in sede regionale. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (art. 1, commi 26-29), l'Ufficio centrale regionale:

- proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, individua il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore e determina la percentuale di voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente (art. 1, comma 30, lett. a));
- determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali e la cifra elettorale di maggioranza della coalizione o del gruppo di liste collegate al Presidente eletto (art. 1, comma 30, lett. b) e c));
- esclude dalla ripartizione dei seggi le liste il cui gruppo non abbia ottenuto la prevista percentuale di voti validi (3 per cento se non collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi) (art. 1, comma 30, lett. d));
- procede ad una prima ripartizione dei seggi tra la coalizione o il gruppo di liste maggioritario collegato con il Presidente eletto e i gruppi di liste minoritarie non collegate con il Presidente eletto, con il metodo d'Hondt (art. 1, comma 30, lett. e)); Il metodo d'Hondt è uno dei metodi di ripartizione proporzionale dei seggi basato sui divisori. La cifra elettorale regionale di ciascuna lista viene suddivisa per 1, 2, 3, 4.... Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.
- verifica quindi che la coalizione o il gruppo di liste collegato con il Presidente eletto abbia ottenuto: almeno 44 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi; almeno 48 seggi se il candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto una cifra pari o superiore al 40 per cento dei voti validi. In caso contrario, gli attribuisce i seggi occorrenti per raggiungere tale consistenza e ripartisce poi i seggi restanti tra gli altri gruppi di liste ammessi; in ogni caso alla coalizione o gruppo di liste maggioritario non possono essere assegnati più di 56 seggi, i seggi eventualmente eccedenti sono sottratti e assegnati ai gruppi di liste minoritari (art. 1, comma 30, lett. f));
- se il Presidente eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione: divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi assegnato +1, ottenendo così il quoziente di coalizione, divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste della coalizione per tale quoziente e assegna i seggi sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 1, comma 30, lett. g)).

Stabilito quanti seggi sono assegnati a ciascuna lista a livello regionale, l'ufficio procede alla ripartizione degli stessi nelle circoscrizioni: per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale (dato dal totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione diviso per il numero complessivo di seggi spettanti alla circoscrizione +1) ed assegna i seggi sulla base dei quozienti interi; calcola poi la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista, moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista e dividendoli per il totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione (art. 1, comma 31).

L'ufficio verifica quindi, per ciascun gruppo di liste, se il numero di seggi assegnati alle liste a quoziente intero supera quello dei seggi spettanti in base alla ripartizione effettuata e, eventualmente, sottrae i seggi in eccedenza a partire dalle liste che hanno avuto assegnati più seggi; ripartisce quindi i seggi residui tra le liste sulla base delle maggiori cifre elettorali residuali provinciali fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi spettanti (art. 1, comma 32).

Ai fini del rispetto della norma statutaria sulla **rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali** (art. 12, comma 3 della statuto, L.R.Stat. n. 1 del 2008), verifica che in ogni circoscrizione elettorale sia stato attribuito almeno un seggio; in caso contrario in quella circoscrizione è attribuito un seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata; il seggio così attribuito è sottratto, in altra circoscrizione, alla lista circoscrizionale più votata in corrispondenza dell'ultimo seggio attribuito (art. 1, commi 34-36).

Una volta determinato definitivamente il numero di seggi spettanti a ciascuna lista circoscrizionale, proclama eletti i candidati di ogni lista seguendo la graduatoria delle preferenze (art. 1, comma 33).

Regione Lazio

Con la legge regionale n. 2 del 13 gennaio 2005, la regione Lazio ha emanato disposizioni relative ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciando invariato l'assetto generale previsto dalla normativa statale: elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente all'elezione del Consiglio regionale e sistema proporzionale di liste circoscrizionali con attribuzione di un premio di maggioranza. La legge regionale n. 10 del 3 novembre 2017, ha apportato ulteriori modifiche al sistema elettorale; in particolare ha abolito il listino e modificato l'attribuzione del premio di maggioranza, introdotto il divieto di un terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione e modificato le norme sulla rappresentanza di genere.

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 12 e 13 febbraio sono disponibili nel sito della regione Lazio dedicato [Elezioni Regione Lazio 2023](#).

Composizione del Consiglio regionale

L'articolo 19 dello statuto (legge regionale statutaria 1 del 2004) stabilisce che il Consiglio regionale del Lazio è composto da **50 consiglieri e dal Presidente della Regione**. Dei 50 consiglieri, 40 (quattro quinti) sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, mentre i restanti 10 (un quinto) costituiscono il premio di maggioranza attribuito alla lista o coalizione collegata con il candidato Presidente eletto (art. 3, comma 1 e art. 6). È altresì membro del Consiglio regionale - compreso tra i 50 consiglieri - il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 2, comma 5).

Con la legge regionale n. 10 del 2017 è stato introdotto il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione: dopo due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica (art. 2, comma 5-bis).

Circoscrizioni

Le elezioni sono indette dal Presidente della Regione con decreto (art. 5, comma 2). Le circoscrizioni elettorali sono 5 e coincidono con i territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale. I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. La ripartizione dei **40 seggi** da attribuire con sistema proporzionale nelle circoscrizioni, è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato insieme al decreto di convocazione dei comizi (art. 4).

Per le **elezioni del 2023**, la ripartizione dei seggi è effettuata con il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2022, sulla base del censimento 2011, ed è la seguente:

Circoscrizione	Seggi
Frosinone	4
Latina	4
Rieti	1
Roma	29
Viterbo	2
Totale	40

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti (che possono essere composte da un numero di candidati maggiore rispetto ai seggi da eleggere in ciascuna circoscrizione), ciascuna collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. Le disposizioni contenute nella legge 43 del 1995 relative alle liste regionali, si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione (art. 1, comma 2).

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste nelle circoscrizioni provinciali (che la legge 108 chiama collegi) è disciplinata dall'articolo 9 della legge 108 del 1968, modificata e integrata, limitatamente alla regione Lazio, dall'articolo 8 della legge regionale 2 del 2005 e dall'articolo 1 della legge 43 del 1995.

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una candidatura alla carica di Presidente della Regione. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla stessa lista regionale (art. 1, comma 8, legge 43 del 1995).

Le nuove norme introdotte dalla legge regionale n. 10 del 2017 determinano il numero di candidati che ciascuna lista circoscrizionale deve avere, fissando un limite minimo e massimo, in modo tale che la lista possa avere un numero maggiore di candidati rispetto al numero di consiglieri da eleggere in quella circoscrizione; si rammenta infatti che da queste stesse liste saranno tratti i candidati eletti con sistema maggioritario. I numeri sono i seguenti (art. 8, comma 5-bis):

- da 22 a 32 per la Città metropolitana di Roma (che elegge 29 consiglieri)
- da 4 a 6 per Latina e Frosinone (che eleggono ciascuna 4 consiglieri);
- da 2 a 4 a 6 per Viterbo (che elegge 2 consiglieri)
- e in misura fissa di 2 per Rieti che elegge un solo consigliere.

Candidature alla carica di Presidente

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione, a pena di nullità, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore (art. 1, comma 3, legge 43 del 1995).

La legge regionale n. 10 del 2017, come già ricordato ha introdotto il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione regionale (art. 2, comma 5-bis).

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, entrambi i sessi devono essere rappresentanti in pari misura. Se il numero di candidati è dispari, ogni genere deve essere rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro (art. 3, comma 2). È stata, inoltre, introdotta la doppia preferenza di genere (art. 5-bis).

Scheda elettorale e modalità di votazione

La nuova legge elettorale disciplina anche la scheda elettorale conseguentemente alla soppressione delle liste regionali ed alla possibilità di esprimere due voti di preferenza. Nella sostanza, tuttavia, non cambiano le modalità di voto: la votazione avviene su un'unica scheda che reca il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e del candidato Presidente collegato.

L'elettore può votare solo per il candidato Presidente, o solo per una lista circoscrizionale, o per il candidato Presidente e per una lista circoscrizionale anche non collegata con il candidato Presidente prescelto (voto disgiunto). Qualora esprima solo un voto a favore di una lista circoscrizionale, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato.

Come già ricordato ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. In tal caso una preferenza deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile (art. 5-bis).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi a livello regionale (art. 2, comma 3).

La legge elettorale della regione Lazio non prevede disposizioni specifiche relativamente alla percentuale sul totale dei voti validi necessaria per l'ammissione al riparto dei seggi, che resta disciplinata dalla normativa nazionale: 3 per cento per i gruppi di liste, a meno che il gruppo di liste non sia collegato ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 per cento (art. 7, legge 43 del 1995).

I quattro quinti (40) dei seggi del Consiglio sono attribuiti mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residuali e dei seggi non assegnati nel collegio unico regionale. Il restante quinto dei

consiglieri costituisce il premio di maggioranza e, ove non necessario, è distribuito tra le altre liste e coalizioni (art. 3, comma 1 e art. 6).

L'attribuzione dei **seggi da assegnare con sistema proporzionale** resta disciplinata dalla normativa statale (legge 108 del 1968, art. 15, commi 1-12): prima ripartizione a livello circoscrizionale a quoziente intero, poi a livello regionale per i seggi residui.

I seggi sono dapprima ripartiti in ciascuna circoscrizione in base ai voti che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione medesima (cifra elettorale circoscrizionale). I seggi sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei quozienti interi. Il quoziente è ottenuto dividendo il totale dei voti delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità (quoziente corretto con +1).

I seggi che rimangono da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali (liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno) nell'ambito del collegio unico regionale (CUR) in base alla somma dei voti residuali di ciascun gruppo di liste, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quella circoscrizione ha trasferito al CUR.

L'attribuzione dei **seggi da assegnare ai fini del premio di maggioranza**, è disciplinata dall'art. 6 della legge regionale 2 del 2005, come modificato dalla legge regionale 10 del 2017:

- qualora la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto - vale a dire inferiore a 30 seggi - assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione – pari al massimo a 10 seggi;
- qualora la lista o la coalizione di liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione alle altre liste collegate ai candidati Presidenti non eletti.

I seggi del premio di maggioranza sono ripartiti tra le liste che ne hanno diritto con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, sulla base del quoziente regionale calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste diviso il numero di seggi attribuire (art. 6, comma 2).

Per ciascuna lista, i seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente dei divisori Sainte-Laguë. Il sistema applica uno dei metodi dei divisori: la cifra elettorale circoscrizionale della lista è divisa per 1, 3, 5, 7 fino al numero di seggi da assegnare; i quozienti così ottenuti sono ordinati in un'unica graduatoria per tutte le circoscrizioni e i seggi sono attribuiti in corrispondenza dei valori maggiori nella circoscrizione corrispondente (art. 6, comma 3).

La legge regionale contiene, infine, una norma volta a garantire che venga eletto **almeno un consigliere in ciascuna circoscrizione** (art. 6, comma 4). Alla fine delle operazioni di assegnazioni dei seggi nelle circoscrizioni, qualora in una circoscrizione non sia stato attribuito neanche un seggio, il seggio mancante viene attribuito alla lista collegata al candidato Presidente eletto che abbia, in quella circoscrizione, la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. Alla medesima lista è sottratto un seggio in altra circoscrizione, secondo i seguenti criteri:

- nel caso in cui alle liste collegate al Presidente eletto sia stato attribuito il premio di maggioranza, è sottratto uno dei seggi attribuiti come premio di maggioranza, nella circoscrizione in cui è stato attribuito con il quoziente minore;
- nel caso in cui alle liste collegate al Presidente eletto non sia stato attribuito il premio di maggioranza, è sottratto il seggio attribuito in sede di collegio unico regionale, nella circoscrizione in cui è stato attribuito con i minori voti residuali percentuali;
- nel caso infine in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al Presidente eletto fossero stati ottenuti con i quozienti interi nelle circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista collegata che ha ottenuto la minore cifra elettorale.